



REGOLAMENTO ALBO TRADUTTORI E REVISORI LINGUISTICI

Premesse

L'Università degli Studi di Milano (di seguito anche *Amministrazione*) istituisce con apposito avviso pubblico e con il presente Regolamento l'*Albo traduttori e revisori linguistici* da invitare alle procedure ex art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito anche *Codice dei contratti pubblici*) per l'affidamento di servizi di traduzione e revisione linguistica.

Si evidenzia che, in prima istanza, il presente Albo verrà utilizzato per le discipline afferenti l'ambito di applicazione di cui al successivo art. 2. Trattandosi tuttavia di un servizio ad uso di tutti i Dipartimenti e i Centri Funzionali dell'Ateneo che necessitano di avvalersi di servizi di traduzione specializzata potrà essere implementato in qualsiasi momento in base alle esigenze specifiche delle diverse strutture richiedenti, prevedendo diverse aree tematiche di interesse e diverse lingue di traduzione.

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- *Elenco*, l'elenco dei soggetti, ritenuti idonei, secondo le disposizioni del presente Regolamento, ai sensi di quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici;
- *Discipline*, l'elenco delle aree disciplinari per cui l'Operatore Economico può richiedere l'iscrizione;
- *Abilitazione*, l'atto autorizzativo da parte dell'Amministrazione nei confronti di un Operatore Economico che richiede di essere iscritto nell'Albo, in seguito alla verifica e al controllo dei requisiti richiesti e delle dichiarazioni presentate;
- *Operatori Economici*, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera p) del Codice dei contratti pubblici, "una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi".

Articolo 1 - Finalità

Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e la gestione dell'*Albo traduttori e revisori linguistici* da consultare ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016 per l'espletamento delle procedure di affidamento del servizio di traduzione e revisione linguistica, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza nonché di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.

Nel presente Regolamento vengono stabilite le aree tematiche di applicazione, le lingue di traduzione, i requisiti specifici di ammissione, i criteri di valutazione delle istanze di iscrizione, i criteri alla base della rotazione degli inviti, la modalità per presentare istanza di iscrizione, le regole circa la validità dell'iscrizione, l'eventuale prescrizione di penalità e sospensione disposta dall'Amministrazione, al fine di garantire che l'affidamento e l'esecuzione dei relativi servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice avvengano nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42 del Codice, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti.

Articolo 2 - Ambito di applicazione

L'Amministrazione utilizza l'*Albo traduttori e revisori linguistici* per le discipline e le lingue di seguito indicate, con possibilità di implementare entrambe le voci:

- **Discipline**
 - lus 1, Diritto civile*
 - lus 2, Diritto privato comparato*
 - lus 4, Diritto commerciale*
 - lus 7, Diritto del lavoro*
 - lus 8, Diritto Costituzionale*
 - lus 9, Istituzioni di Diritto pubblico*



lus 10, Diritto amministrativo
lus 13, Diritto internazionale
lus 14, Diritto dell'Unione europea
lus 15, Diritto processuale civile
lus 18, Diritto romano
lus 19, Storia del Diritto Medievale e Moderno
lus 21, Diritto pubblico comparato
SECS-P/02, Politica economica

—
—

- **Lingue**

Inglese
Tedesco
Francese
Spagnolo
Portoghese
Cinese

—
—

Ciascun soggetto può chiedere l'iscrizione per una o più discipline e lingue tra quelle sopra elencate, se in possesso dei requisiti richiesti.

L'Amministrazione, sulla base delle specifiche esigenze, può in qualsiasi momento modificare - a mezzo determina dirigenziale - l'organizzazione interna dell'Albo con riferimento sia alle discipline che alle lingue. L'Amministrazione adotterà idonee forme di pubblicità.

Articolo 3 - Modalità di iscrizione

Gli Operatori Economici che intendono iscriversi all'*Albo traduttori e revisori linguistici* dovranno compilare la domanda di partecipazione - allegata all'avviso pubblico di istituzione dell'Albo - che dovrà essere sottoscritta dal soggetto richiedente, con allegata fotocopia di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore e il curriculum professionale del soggetto richiedente.

La domanda di iscrizione, completa di tutti gli allegati richiesti, deve essere inviata attraverso una delle seguenti modalità:

1. via PEC all'indirizzo unimi@postecert.it e in copia a settore.gare@unimi.it con oggetto "Istanza di iscrizione all'albo traduttori e interpreti"
2. via posta all'indirizzo *Università degli Studi di Milano - Direzione Centrale Acquisti - Via Festa del Perdono n. 7 - 20122 Milano;*
3. a mano presso l'Ufficio Archivio e Protocollo Generale: Università degli Studi di Milano, *Direzione Centrale Acquisti - Via Festa del Perdono n. 7, 20122 Milano*, negli orari di apertura al pubblico. In caso di consegna da parte di un Corriere il plico dovrà comunque essere consegnato presso l'Ufficio Archivio e Protocollo Generale e non lasciato in Portineria.

Il plico deve essere debitamente sigillato e recare all'esterno:

- l'intestazione del mittente e l'indirizzo dello stesso;
- l'indicazione dell'oggetto della procedura e precisamente "Istanza di iscrizione all'Albo traduttori e interpreti" e deve inoltre contenere quanto prescritto nell'avviso.

Non sono ammesse domande di iscrizione presentate con modalità differenti da quelle indicate al presente articolo e all'avviso pubblico di istituzione dell'Albo traduttori e formatori linguistici.

Trattandosi di un elenco aperto, l'iscrizione avviene su domanda degli interessati ed è consentito presentare domanda di iscrizione in qualsiasi momento.



Articolo 4 - Requisiti di partecipazione

Saranno ammessi a partecipare all'*Albo traduttori e revisori linguistici* sia persone fisiche che giuridiche in possesso dei requisiti di seguito elencati. Se si tratta di persone giuridiche, dovranno far pervenire i curricula vitae dei traduttori che saranno sottoposti alla valutazione di cui al seguito per la lingua di pertinenza indicata.

a) Requisiti generali

- Assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e di divieti a contrarre con la pubblica amministrazione;
- Assenza delle situazioni di cui all'art 53 comma 16-ter D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i. (c.d. clausola di Pantouflage);
- Accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità.

b) Requisiti speciali di idoneità

È richiesto, in alternativa, il possesso di almeno uno dei requisiti di seguito elencati:

- *Madrelingua*
- *Laurea magistrale in Lingue*
- *Laurea magistrale conseguita nelle discipline afferenti alla Sezione dell'Albo cui si richiede l'attivazione*
- *Titolo di studio equiparato, anche conseguito nel paese di cui ci si dichiara esperto linguistico*
- *Certificazione/attestazione linguistica almeno di livello C1 (QCER)*

In occasione dell'affidamento di ogni servizio, l'idoneità dell'operatore economico è presunta limitatamente ai requisiti ed alle capacità dichiarati in sede di iscrizione all'Albo.

L'Amministrazione si riserva di verificare in qualsiasi momento le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti e di procedere nei termini di legge in caso di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'operatore economico. Restano ferme le verifiche di legge previste per l'operatore economico che risultasse aggiudicatario.

In occasione di ogni invito a presentare offerta, ciascun soggetto ha l'onere, pena l'esclusione, di dichiarare, ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità penale e delle leggi speciali in materia, che i dati contenuti nelle certificazioni, ovvero nelle dichiarazioni sostitutive, rilasciate in sede di presentazione della domanda di iscrizione non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.

Articolo 5 - Criteri di valutazione delle domande

L'Amministrazione provvede alla verifica della regolarità e della completezza delle domande di iscrizione, seguendo l'ordine progressivo di arrivo, nel termine di 30 giorni dalla ricezione, o in un termine maggiore, comunque non superiore a 90 giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute.

Una volta giudicata completa e corretta la domanda di iscrizione da parte dell'Amministrazione, gli Uffici della Direzione Centrale Acquisti provvederanno ad informare l'apposita Commissione di valutazione delle istanze stesse che valuterà i candidati secondo i criteri di seguito elencati:

- 1) *Madrelingua/Laurea magistrale in lingue/Laurea magistrale conseguita nelle discipline afferenti alla Sezione dell'Albo cui si richiede l'attivazione/Titolo di studio equiparato, anche conseguito nel paese di cui ci si dichiara esperto linguistico/Certificazione o attestazione linguistica - fino a un massimo di __ punti a discrezione della Commissione*
- 2) *Pregressa e comprovata esperienza di traduzione/docenza da e verso la lingua di competenza, con particolare riferimento alle discipline afferenti alla Sezione dell'Albo cui si richiede l'attivazione - fino a un massimo di __ punti*

Data la specificità e peculiarità delle prestazioni richieste da ciascuna struttura (Dipartimento/Centro funzionale d'Ateneo), i criteri di valutazione e relativi punteggi di cui al presente articolo potranno essere modulati, adattati e ponderati di volta in volta alle esigenze specifiche delle strutture, fino ad un



massimo di 100 punti complessivi. Sarà cura della Commissione rispettare l'impostazione di cui sopra per garantire per entrambi i criteri di cui ai punti 1) e 2) il raggiungimento di un punteggio minimo superiore allo 0/100.

Nell'Avviso di indizione della Sezione per cui si richiede l'attivazione sarà data adeguata pubblicità dei criteri e dei punteggi stabiliti da ciascuna struttura.

Si precisa che verranno ritenuti idonei e pertanto iscritti all'*Albo* i candidati che avranno ricevuto un **punteggio pari o superiore ad almeno 60/100 punti.**

Articolo 6 - Formazione elenco operatori economici

All'esito delle valutazioni della Commissione verrà formato l'elenco degli operatori abilitati, suddiviso in sezioni secondo il settore disciplinare, concernente le diverse tipologie di servizi, inserendo i soggetti risultati idonei secondo l'ordine di arrivo delle domande di iscrizione (in caso di integrazione documentale farà fede la data di perfezionamento della domanda).

Sul sito istituzionale di Ateneo, alla pagina di dettaglio della procedura, sarà disponibile l'elenco degli operatori economici per la consultazione, suddivisi secondo il settore disciplinare e ordinati secondo l'ordine di arrivo delle domande di iscrizione (in caso di integrazione documentale farà fede la data di perfezionamento della domanda).

L'abilitazione all'*Albo* non comporta l'attribuzione di diritti agli Operatori Economici, in ordine all'eventuale affidamento delle prestazioni, né l'assunzione di obblighi specifici in capo all'Amministrazione.

In occasione di ogni aggiornamento semestrale dell'*Albo* verrà pubblicata la versione aggiornata dell'elenco.

Articolo 7 - Criterio di scelta e di rotazione

La scelta del/dei soggetto/i con cui negoziare, avverrà, nell'ambito degli Operatori Economici abilitati e inseriti nell'*Albo*, tenuto conto dei seguenti parametri:

- a. tipologia del servizio da affidare;
- b. rilevanza del curriculum vitae rispetto all'oggetto della prestazione;
- c. criterio di rotazione, con riferimento agli inviti e ai servizi già assunti dal soggetto presso l'Università

Il criterio di rotazione adottato dall'Ateneo è quello **in base agli inviti**: è necessaria una rotazione dopo tre inviti, previa verifica dei requisiti di idoneità della disciplina di riferimento.

Articolo 8 - Durata dell'iscrizione e aggiornamento

La validità dell'iscrizione All'*Albo traduttori e revisori linguistici* - fatti salvi i casi di esclusione previsti al successivo articolo - è senza limitazioni temporali, salvo richiesta di nuova valutazione da parte del professionista per intervenute modifiche del curriculum vitae in base al regolamento.

L'Amministrazione provvederà all'aggiornamento dell'*Albo* prendendo in considerazione le domande pervenute in seguito all'istituzione dello stesso con cadenza semestrale a partire da gennaio 2022: la pubblicazione, alla pagina di dettaglio della procedura (a partire dalle revisioni successive all'apertura dell'*Albo*), è prevista indicativamente nei mesi di gennaio e luglio.

Articolo 9 - Cancellazione

Non possono essere inseriti o mantenuti nell'elenco gli operatori economici che:

- Abbiano perso i requisiti per l'iscrizione all'*Albo*;
- Abbiano receduto da un servizio già affidato dall'Università degli Studi di Milano;
- Non abbiano assolto con puntualità e diligenza servizi loro affidati dall'Università degli Studi di Milano;



- Abbiamo prodotto documentazione recante informazioni non veritiere.

Nel caso in cui ricorrano i presupposti per la cancellazione, l'Amministrazione ne darà comunicazione all'Operatore Economico e lo stesso potrà presentare eventuali giustificazioni entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. L'Amministrazione nei 30 (trenta) giorni successivi istruirà le giustificazioni. Qualora le eventuali giustificazioni non siano ritenute sufficienti verrà notificato all'Operatore Economico il provvedimento di cancellazione dall'Elenco entro 15 (quindici) giorni dalla sua adozione.

La cancellazione dall'Elenco comporta che l'Operatore Economico non sarà più consultato per le procedure di scelta del contraente tramite ricorso all'Elenco.

In caso di cancellazione, l'Operatore Economico non potrà presentare nuova istanza di iscrizione all'elenco per 6 mesi dalla data del provvedimento di cancellazione.

Gli operatori economici in possesso dei requisiti possono chiedere nuovamente l'iscrizione all'Albo, qualora siano decorsi almeno 6 mesi naturali successivi e continui dal provvedimento di cancellazione. La riammissione di un Operatore economico che ha già subito la cancellazione dall'Albo, sarà tuttavia valutata con provvedimento insindacabile dell'Amministrazione, adeguatamente motivato, avuto riguardo anche alle motivazioni della precedente cancellazione.

Articolo 10 - Patto di Integrità

Gli Operatori Economici che intendono iscriversi all'*Albo traduttori e revisori linguistici* accettano le clausole contenute nel Patto di Integrità - in calce alla domanda di partecipazione - ai sensi dell'art. 1, co. 17, L. 190/2012.

Articolo 11 - Informativa a persone fisiche, giuridiche, clienti, fornitori

Si informa che i dati in possesso dell'Amministrazione verranno trattati secondo le previsioni del documento "*Informativa a persone fisiche/giuridiche clienti /fornitori*" - in calce alla domanda di partecipazione - ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679.

Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Milano. Il DPO dell'Università degli Studi di Milano è contattabile all'indirizzo dpo@unimi.it. Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e dell'art. 7 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. è riconosciuto il diritto degli interessati di visionare tali dati e di chiederne la rettifica, l'integrazione, la cancellazione e la trasformazione ed il blocco dei dati, nonché di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione) dei propri dati personali.

Art. 12 - Comunicazioni

È possibile comunicare con l'Amministrazione per richiedere informazioni e chiarimenti inerenti l'Albo mediante comunicazione da inoltrare all'indirizzo settore.gare@unimi.it

Art. 13 - Pubblicazione ed entrata in vigore

Il presente Regolamento, l'Avviso di istituzione e la domanda di partecipazione saranno disponibili al seguente indirizzo istituzionale:

<https://www.unimi.it/it/ateneo/bandi-di-gare-e-contratti/albo-fornitori-e-professionisti>

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione sul sito d'Ateneo.

L'Elenco costituito ai sensi del presente Regolamento ha validità a seguito della pubblicazione sul sito dell'Ateneo.